

TASI - abitazione principale e relative pertinenze

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 35 del 09 settembre 2014, ha approvato le aliquote della Tasi, il tributo per i servizi indivisibili introdotto dalla legge 147/2013 (legge di stabilità 2014). La TASI è strettamente collegata all'IMU (stessa definizione degli oggetti imponibili, stessi criteri di determinazione delle basi imponibili) e per tale motivo il Comune ha ritenuto opportuno individuare **nei soli immobili che godono dell'esenzione dall'IMU** le fattispecie cui applicare l'assoggettamento a TASI in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune.

La scadenza della prima rata è il 16 ottobre 2014.

ALIQUOTE TASI ANNO 2014 DEL COMUNE DI RUFFANO

A seguito dell'approvazione della **deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 09/09/2014** sono state determinate le seguenti aliquote per l'anno 2014

2,5 per mille	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE .</p> <p>L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
---------------	---

<p>2,00 per mille</p>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 (fabbricati di lusso) E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
<p>0 per mille</p>	<p>ANZIANI E DISABILI</p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze l'unità immobiliare di categoria A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 e le pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p>
<p>2,5 per mille</p>	<p>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio di categoria A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 .</p>
<p>2,5 per mille</p>	<p>FORZE DI POLIZIA</p> <p>unico immobile di categoria A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7, corredato delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle</p>

	<p>Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia</p>
2,5 per mille	<p>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</p> <p>Si tratta delle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.</p> <p>Il socio assegnatario deve versare, ex art. 1 c. 681 L. 147/2013 il 20 % dell'imposta, mentre la cooperativa a proprietà indivisa (titolare del diritto reale) deve versare il 80 % dell'imposta.</p>
0 per mille	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</p> <p>a) Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP.</p> <p>b) Alloggi sociali (decreto Min. Infrastrutture del 22/04/2008) regolarmente assegnati;</p> <p>c) Alloggi locati a canone concordato o a canone libero</p> <p>d) Alloggi dati in comodato</p> <p>e) Alloggi a disposizione</p> <p>f) Alloggi sfitti</p> <p>Per alloggi si intendono i fabbricati censiti alle categorie da A/1 ad A/9 ed effettivamente destinati ad uso residenziale.</p>

0 per mille	AREE FABBRICABILI
1 per mille	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA
0 per mille	ALTRI IMMOBILI CON CATEGORIA CATASTALE DIVERSA DA QUELLA AD USO ABITATIVO